

diniego dell'istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente in data 11/8/2022 (doc. 4);

- di ogni altro atto a ciò connesso, presupposto e conseguente.

Premesse

- il Sig. [REDACTED] è entrato a far parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'agosto 2006, avendo partecipato all'apposito corso per allievi vigili volontari ausiliari;

- con provvedimento del 8/9/2006 il medesimo è stato inserito a decorrere dal 16/8/2006 nell'elenco dei vigili discontinui presso il Comando provinciale di [REDACTED] dove ha operato da allora, sempre ritenuto idoneo alle relative mansioni (doc. 5);

- con domanda del 19/12/2018 il ricorrente ha partecipato alla procedura speciale indetta con decreto del Capo del Dipartimento n. 238 del 14/11/18 di reclutamento per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della l. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6, comma 1 d.lgs. 139/2006 (doc. 6);

- superate le prove concorsuali il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti, è stato inserito al posto n. [REDACTED] della graduatoria approvata con decreto n. 301 del 11/6/19 e successivamente al posto n. [REDACTED] della graduatoria definitiva approvata in rettifica alla precedente con decreto n. 214 del 21/9/21 (doc. 7);

- collocatosi in posizione utile per l'assunzione, in data [REDACTED] il Sig. [REDACTED] è stato sottoposto alle **visite mediche finali di idoneità** di cui all'art. 9 del bando, **il cui superamento è propedeutico all'ammissione al corso formativo e all'assunzione medesima**, svoltisi ad opera della Commissione Medica istituita con D.D. n. 31 del 26/2/21 presso la sede della Direzione Sanità RFI spa in Roma, Via Pigafetta 3;

- con il decreto prot. 255 del 14/7/22 impugnato, reso all'esito di tali accertamenti, la p.a. resistente determinava l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale alla luce del "*verbale* [REDACTED] *con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità* ...: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (doc. 1);

- effettuato l'accesso agli atti, il ricorrente riceveva il verbale della CM succitato unitamente agli esiti delle visite audiometrica e otorinolaringoiatrica effettuate, dalle quali rispettivamente risulta '[REDACTED]'

[REDACTED]

[REDACTED] (doc. 2 e 3);

- incredulo del risultato e stante la non creduta correttezza della valutazione effettuata, il Sig. [REDACTED] in data [REDACTED] si sottoponeva a visita audiometrica presso la struttura pubblica [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ove il dott. [REDACTED] rilevava la presenza del [REDACTED] già appurato dalla CM nella visita di cui sopra e, opportunamente rimossa tale ostruzione, provvedeva ad effettuare l'esame. Questo l'inequivocabile accertamento della struttura pubblica ospedaliera: '[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (doc. 8);

- il risultato della visita da ultimo citata, dimostra la piena sussistenza *in parte qua*, dei requisiti normativamente previsti in capo al ricorrente per l'assunzione in pianta stabile quale Vigile dei Fuoco, ed è di segno palesemente opposto a quanto pretesamente accertato dalla Commissione Medica in data [REDACTED] che ha determinato l'esclusione dalla procedura del ricorrente, pertanto illegittima;

- in virtù di tale accertamento il ricorrente, in data 11/8/2022, inviava direttamente all'amministrazione resistente istanza di annullamento del decreto di esclusione in ragione del possesso dei requisiti fisici necessari per accedere all'assunzione (doc. 9);

- il Ministero con nota del 22/8/2022 oggi impugnata, rigettava l'istanza sostenendo, illegittimamente, che i parametri fisici di cui si tratta possono essere oggetto di un esclusivo accertamento da parte della Commissione in sede di convocazione senza possibilità di rivalutazione (doc. 4).

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per tutti i seguenti

MOTIVI

1) **ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DELL'ACCERTAMENTO EFFETTUATO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI/ERRORE SUI PRESUPPOSTI ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Il D.M. 166/2019, all'art. [REDACTED] stabilisce tra requisiti di idoneità fisica e psichica per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative **il possesso della seguente**

[REDACTED] ' [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (identicamente, il previgente D.M. 78/2008 richiamato dall'art. 2 lett. g) del bando).

Il giudizio di idoneità, tra cui rientra l'accertamento di tale requisito, spetta alla Commissione Medica in virtù dell'art. 9 del bando di cui al decreto del Capo del Dipartimento n. 238/2018 e dell'art. 5 D.M. 163/2008.

Tale giudizio è propedeutico all'ammissione al corso formativo e all'assunzione ai quali il candidato accede in caso di esito positivo, al contrario, l'esito negativo – e quindi la declatoria di non idoneità – comporta l'esclusione dalla procedura.

Il quadro normativo appena citato serve a circoscrivere le doglianze del ricorrente, escluso dalla procedura a seguito del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Medica sulla base del preteso accertamento in capo al Sig. [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED], il che non riterrebbe soddisfatto il requisito di cui all'art. 1 comma 1 lett. f) D.M. 166/2019 succitato. Questa la ragione dell'esclusione disposta con il provvedimento impugnato.

Ebbene, **l'esclusione è illegittima in quanto basata sull'errato accertamento istruttorio medico-diagnostico effettuato dalla Commissione Medica**, da cui consegue il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti/errore sui presupposti

e l'illogicità manifesta che viciano in radice i provvedimenti impugnati, quindi illegittimi.

Invero, il Sig. [REDACTED] non è affetto da alcun [REDACTED] [REDACTED] tale da comportare l'esclusione dalla procedura. Al contrario, come affermato e confermato dal referto reso all'esito della visita effettuata in data [REDACTED] presso la struttura pubblica [REDACTED] la [REDACTED] rientra nei parametri previsti dall'art. 1 comma 1 lett. f) D.M. 166/2019. Il requisito ivi previsto è quindi soddisfatto, come dimostra il risultato grafico [REDACTED] di cui al doc. 8 in cui i valori si attestano precisamente al di sotto dei [REDACTED] È plausibile che un simile risultato sia stato raggiunto una volta rimosso [REDACTED] I medici della Pubblica Amministrazione resistente, durante la visita appena citata, non si sono preoccupati di porre in essere un adempimento di pochi minuti che avrebbe risparmiato al sig. [REDACTED] l'effettuazione di un'altra visita e la proposizione dell'odierno ricorso. L'accertamento effettuato dalla CM è del [REDACTED] mentre quello eseguito dalla struttura pubblica è del [REDACTED] Da ciò consegue che la situazione medica e quindi il possesso del requisito richiesto accertati in tale ultima sede corrisponda a quanto già rilevabile al momento della visita eseguita in sede concorsuale e non erroneamente ed illegittimamente rilevato dalla Commissione. Tanto è vero che se effettivamente il Sig. [REDACTED] fosse stato affetto dal [REDACTED] come valutato dalla CM lo stesso dato sarebbe stato riscontrato anche dalla struttura pubblica (sul punto, TAR Lazio, Roma, sez. I bis sent. n. 4858/2022). La motivazione dell'esito negativo è da ravvedersi, presumibilmente, nella mancata rimozione del [REDACTED] e ciò nonostante gli stessi medici abbiano dato atto della sussistenza di tale elemento (si veda la documentazione agli atti), che può aver inficiato il risultato della prova.

Illegittimo ed inconsistente il rilievo dell'amministrazione resistente nel rigetto dell'istanza in autotutela relativamente alla impossibilità di rivalutazione del giudizio della Commissione. Ciò in quanto, nel caso di specie, i requisiti erano

già sussistenti al momento della prima visita in data [REDACTED] ma sono stati erroneamente accertati dalla citata Commissione, così come comprovato dal certificato della struttura pubblica marchigiana.

È, pertanto, acclarata l'erroneità del giudizio espresso dalla CM anche perché adottato su presupposti di fatto travisati, frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che ben può essere sottoposto al sindacato dell'Ecc.mo TAR adito in quanto la valutazione e la decisione finale, scorrette e irragionevoli, che ne sono derivate sono affette da eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità (sul punto, *ex multis*, TAR Lazio, Roma, sez. I *bis* sentt. nn. 4858/2022, 12328/2020, 10466/2020, 5735/2019, 6982/2009).

L'errore verrà infatti rilevato in sede di verifica come meglio si argomenterà di seguito.

I provvedimenti impugnati sono, pertanto, illegittimi e per l'effetto devono essere annullati.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

La sussistenza del *fumus boni juris* è stata dimostrata.

Il *periculum in mora* è pacificamente sussistente posto che il ricorrente, [REDACTED] della graduatoria definitiva approvata con decreto n. 214 del 21/9/21, senza l'esclusione si sarebbe trovato in posizione utile alla partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 10 del bando e alla successiva assunzione.

Il Sig. [REDACTED] è un piccolo commerciante nell'ambito di prodotti per surf ed opera in un piccolo locale in affitto. Come ben può immaginarsi le economie non sono certo floride. L'incarico a cui ambisce avendone tutti i requisiti è pertanto indispensabile per la sua sussistenza. Il reddito complessivo dello scorso anno, pari a poco più di € [REDACTED] ne è la dimostrazione (doc. 10).

Oltre a ciò, il medesimo, vista la necessità di assumere personale palesata dalla p.a. e considerata la validità nazionale della graduatoria avrebbe sicuramente ottenuto l'incarico a cui ambisce.

L'esclusione depenna qualsiasi possibilità in tal senso. Di qui, il pregiudizio grave ed irreparabile.

Si chiede pertanto **l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo delle prove selettive del concorso al fine di assicurarne l'interesse finale**, in caso dell'auspicato esito favorevole del presente ricorso.

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

Per pacifica giurisprudenza sul punto, l'incombente istruttorio effettuato nell'ambito della procedura concorsuale, di cui si lamenta l'erroneità, ben può essere accertato in questa sede mediante la disposizione di una verifica a norma degli artt. 19 e 66 c.p.a., con la quale per l'appunto accertare se il ricorrente sia affetto da [REDACTED] [REDACTED], quale sia la [REDACTED] del medesimo e se risulti o meno il possesso del requisito richiesto ai fini della procedura di cui si tratta (si veda, *ex multis* TAR Lazio, Roma, sez. I *bis* ordinanza n. 5958/2021).

Pertanto, si chiede che l'Ecc.mo Collegio disponga verifica in tal senso.

* * *

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio, considerato l'onere del ricorrente di notificare il ricorso ad almeno un candidato inserito nella graduatoria in posizione tale da poter astrattamente beneficiare dello scorrimento, il ricorrente chiede a tale fine la rimessione in termini per errore scusabile, in quanto le generalità riportate nella graduatoria finale (nome, cognome e data di nascita) non ne hanno consentito alcuna facile individuazione, non essendo indicati i dati imprescindibili per effettuare le opportune ricerche anagrafiche, dati, questi, che necessariamente dovranno essere forniti dalla p.a. resistente (sul punto, TAR Lazio, Roma, sez. I *bis*, ordinanza n. 5980/2021). In ogni caso, il ricorrente chiede che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione (sul punto, TAR Lazio, Roma, sez. I *bis*, ordinanza n. 11186/2021).

* * *

Da ultimo, tenuto conto di tutte le considerazioni in fatto e in diritto esposte nel presente ricorso, dalla quale risulta *ictu oculi* che i provvedimenti impugnati sono illegittimi, e che quindi il ricorso è manifestamente fondato, ad avviso della scrivente difesa, sussistono i presupposti di cui all'art. 74 CPA affinché l'Ecc.mo Collegio possa definire la presente controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 CPA.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

- **in via preliminare**, considerato l'onere del ricorrente di notificare il ricorso ad almeno un candidato inserito nella graduatoria in posizione tale da poter astrattamente beneficiare dello scorrimento, il ricorrente chiede a tale fine la rimessione in termini per errore scusabile, in quanto le generalità riportate nella graduatoria finale (nome, cognome e data di nascita) non ne hanno consentito alcuna facile individuazione, non essendo indicati i dati imprescindibili per effettuare le opportune ricerche anagrafiche, dati, questi, che necessariamente dovranno essere forniti dalla p.a. resistente; in ogni caso, il ricorrente chiede che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione;
- **in via cautelare**, ordinare la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e ammettere con riserva il ricorrente al prosieguo delle prove selettive del concorso;
- **in via istruttoria**, accogliere l'istanza istruttoria come sopra formulata;
- **nel merito** annullare i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi in fatto ed in diritto per i motivi esposti anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a.

Si dichiara che, ai sensi del DPR n. 115/02 e successive modificazioni, il valore della presente controversia è indeterminabile. Il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato a norma del combinato disposto degli artt. 9 *bis* e 13 comma 3 del DPR succitato.

Con vittoria di spese e compensi

Bologna – Roma, 12 settembre 2022

Avv. Filippo Boccioletti